

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 19 Fondi per rischi ed oneri e TFR

Par. 100

Il par. 100 contiene la seguente frase:

Nei concorsi a premio, il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti. e la sua attribuzione prescinde dall'acquisto di prodotti.

L'espressione non è chiara. Se si dovesse intendere che il premio può essere attribuito anche soggetti che non hanno acquistato i prodotti dell'impresa, non si capirebbe quale potrebbe essere la funzione del premio come strumento di marketing. Se, invece si vuol sostenere che (a differenza delle operazioni a premio) il costo sostenuto per il premio prescinde dal quantitativo di prodotti venduti, l'espressione può essere resa più chiara adottando la seguente formulazione

Nei concorsi a premio, il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti e il suo costo prescinde dal volume dei prodotti venduti.

Par. 101

Il par. 101 prevede quanto segue: A fronte del costo che la società prevede di sostenere per adempiere all'impegno assunto di concedere premi viene rilevato un fondo per operazioni e concorsi a premio. Tale fondo è congruo quando copre tutti i costi connessi al relativo impegno e che si prevede verranno effettivamente sostenuti. Il fondo include anche le spese dirette di natura accessoria collegate all'operazione stessa (stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali, incentivi ai rivenditori, ecc.).

Il riferimento ai costi di stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali e incentivi ai rivenditori risulta inopportuno poiché di norma questi costi vengono sostenuti nel periodo in cui sono effettuate le vendite e non in quello (successivo) in cui sono corrisposti i premi. Pertanto si manifestano nell'esercizio in cui si conseguono i ricavi e si effettua l'accantonamento e non in quello in cui si utilizza il fondo. Si suggerisce pertanto di modificare l'ultima frase come segue:

Il fondo include anche la stima delle spese dirette di natura accessoria collegate all'operazione stessa che si manifesteranno nel futuro esercizio.

Par. 105

L'ultimo periodo del par. 105 prevede quanto segue: I premi relativi ai buoni sconto spendibili nei punti vendita della società che ha organizzato la campagna promozionale sono iscritti in diretta deduzione dei ricavi.

L'espressione non è chiara. Se significasse che nel momento della riscossione dei buoni sconto da parte dei clienti il loro importo va portato in deduzione dei ricavi, non si capirebbe in che modo venga utilizzato il fondo. Se, invece, si vuole intendere che l'accantonamento al fondo va iscritto in diretta deduzione dei ricavi, si suggerisce di modificare la frase come segue:

Se i premi consistono in buoni sconto spendibili nei punti vendita della società che ha organizzato la campagna promozionale, gli accantonamenti al fondo sono iscritti in diretta deduzione dei ricavi.

Par. 106-107

Nei paragrafi da 106 a 109 la bozza introduce una tipologia di fondo per oneri, relativa ai resi di prodotti, che non era considerata nel documento 19 in vigore. Nella misura in cui i crediti relativi alla vendita dei prodotti non sono ancora stati riscossi, questo fondo ha la funzione di rettificare i crediti. Infatti i crediti vanno esposti al loro valore di presunto realizzo, tenendo conto anche dei possibili resi. Non può pertanto essere considerato un fondo per oneri, contravvenendo la disposizione riportata nel paragrafo 21.a secondo la quale un fondo per rischi ed oneri non può essere iscritto per rettificare i valori dell'attivo. Anche il par. 51 della nuova bozza OIC 15 stabilisce che lo stanziamento per i resi di merci e prodotti da parte dei clienti rettifica l'ammontare dei crediti e non costituisce accantonamento ai fondi per rischi. Va quindi precisato che la fattispecie indicata si riferisce solo ai casi in cui si prevede che i resi si manifesteranno dopo l'incasso dei crediti.

Si suggeriscono pertanto le seguenti integrazioni:

106. In alcuni settori merceologici (ad esempio il settore farmaceutico, dell'editoria, ecc.) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo **in periodi anche successivi all'incasso dei crediti.**
107. In dette situazioni si iscriverà **una rettifica di crediti oppure** un fondo oneri per resi tenuto conto che l'adempimento dell'obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell'esercizio. **Va operato uno stanziamento per rettifica dei crediti, secondo quanto è previsto dall'OIC 15, se e nella misura in cui si stima che la resa dei prodotti da parte dei clienti avverrà prima della riscossione dei crediti. Se, invece, si stima che la resa dei prodotti da parte dei clienti avverrà dopo la riscossione dei crediti va effettuato un accantonamento ad un fondo per oneri secondo le modalità previste dai paragrafi successivi.**

Refusi e altro

3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di fondo per rischi e per oneri ~~o di debite~~, la società applica quel principio specifico nel rispetto della disciplina generale dei fondi per rischi e per oneri.
- 10: Potenzialità: rappresenta una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi in una perdita; ~~è il (si tratta in questo caso della di una~~ passività potenziale); ~~ovvero in un provento;~~ (in quest'ultimo caso si tratta di una attività potenziale).
14. La voce "Per imposte, anche differite" accoglie:
- il fondo per imposte, in cui sono iscritte le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati, quali quelle correlate ad accertamenti ricevuti o contenziosi in corso, valutate in base al presumibile esito degli stessi;
 - il fondo per le imposte differite, da stanziare secondo la specifica disciplina prevista nell'OIC 25.
147. Per le quote maturande, la società rileverà, quindi, nel conto economico, alla voce B.9.c) solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e provvederà a rilevare nella voce D.13) del passivo il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, sul datore di lavoro non ricade l'onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un'evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.

Appendice A: I Fondi per rischi ed oneri nella legislazione civilistica

...

- L'art. 2435-bis, comma 2, c.c., prevede che, nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio in forma abbreviata siano indicate solo le voci contrassegnate nell'art.2424, c.c. con lettere maiuscole e numeri romani, pertanto i fondi per rischi ed oneri sono esposti in un'unica voce, senza il dettaglio delle sottovoci.
- L'art. 2435-bis, comma 3, c.c., prevede che, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata possono essere raggruppate in un'unica voce, la voce B.9. c) Trattamento di fine rapporto e la voce B.9. d) Trattamento di quiescenza e simili.
- L'art. 2435-bis, comma 5, c.c., prevede che nella redazione della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata siano "omesse le indicazioni richieste ... dai numeri 7 ... dell'art. 2427".